

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 21-6840

L.R. n. 28/99 e s.m.i. art. 18 comma 1, lettera a) e b bis) - L.R. n. 31 del 28/11/2008, art. 1. Approvazione criteri per Misure di sostegno degli interventi promossi dagli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale. Modifica D.G.R. n. 10-5133 del 28.12.2012.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Premesso che:

Ai sensi della L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. e della L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i. è stato istituito il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, di seguito denominato Fondo, articolato in apposite sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di intervento.

Con successivi provvedimenti della Giunta regionale sono state istituite le sezioni del Fondo denominate “Artigianato”, “Commercio” e “Emergenze”.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. n. 17 del 26/07/2007 ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in data 2/04/2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”.

In attuazione della predetta deliberazione è stata affidata a Finpiemonte S.p.A. la gestione delle richiamate sezioni del Fondo.

Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per il triennio 2013-2015 pianifica le linee strategiche di sviluppo del commercio ed individua le Azioni di Governo, per ciascuna delle quali sono state individuate apposite Aree di Intervento.

Nell’ambito dell’Azione di Governo Competitività, Area di Intervento Industria e Internazionalizzazione, il D.P.E.F.R. prevede interventi volti a sostenere le attività di valorizzazione dei luoghi del commercio, di contrasto alla desertificazione commerciale e di mantenimento del servizio nelle aree commercialmente deboli ed interventi di riqualificazione del sistema fieristico regionale.

La L.R. n. 28/99 all’art. 18, comma 1, lettera a), prevede il sostegno di interventi diretti alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli Enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori, la qualificazione del territorio e la creazione dei centri commerciali naturali.

La L.R. n. 31 del 28/11/2008 all’art. 1 promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività fieristica regionale.

Gli interventi previsti dalla L.R. n. 28/99 e dalla L.R. n. 31/08 devono essere considerati sinergici in quanto finalizzati allo sviluppo e alla promozione della piccola impresa commerciale e possono essere promossi dagli enti locali, quali soggetti deputati al governo del territorio nel quale operano tali imprese.

Per l'attuazione di tali interventi, la L.R. n. 13 del 27/07/2011 ha modificato l'art. 18, comma 1 della L.R. n. 28/99 e s.m.i., prevedendo l'istituzione di un'apposita sezione sulla quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili della Sezione Commercio del Fondo.

Con D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 è stata istituita la Sezione del Fondo denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" con trasferimento, a titolo definitivo, di parte delle risorse della Sezione Commercio per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00.

Nella Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" del Fondo confluisce, altresì, a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 18/12/2012, una quota pari al 25% degli oneri aggiuntivi previsti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R. n. 28/99 e s.m.i., per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

La succitata deliberazione n. 10-5133 del 28/12/2012 ha approvato le seguenti Misure, individuando specifiche linee di intervento:

- Misura 1: Riqualficazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali
- Misura 2: Realizzazione o recupero di strutture leggere aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a manifestazioni fieristiche e mercati
- Misura 3: Adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, destinati o da destinarsi a manifestazioni fieristiche
- Misura 4: Acquisto di tensostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti.

La presente deliberazione individua ed approva i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti relativi alle Misure sopracitate, rinviando a successivi provvedimenti l'emanazione dei bandi e dei fac-simile di domanda.

Le Misure sono state così aggiornate e ridenominate in base ad ulteriori approfondimenti e verifiche:

- Misura 1 - Riqualficazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali (Allegato 1);
- Misura 2 - Realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche (Allegato 2);
- Misura 3 - Adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, da destinarsi ad attività di promozione e di servizio delle attività commerciali e delle manifestazioni fieristiche (Allegato 3);
- Misura 4 - Acquisto di tensostrutture e tendostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche, a qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale, in spazi espositivi non permanenti (Allegato 4).

La gestione amministrativa delle istanze sarà effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte.

La gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" del Fondo sarà affidata a Finpiemonte S.p.A. in analogia a quanto già attuato con le sezioni "Artigianato", "Commercio" ed "Emergenze" e nel rispetto di quanto stabilito dalla citata Convenzione Quadro, con particolare riferimento all'art. 24, c. 3, recante "Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide" e all'art. 30 recante "Determinazione e versamento dei costi -corrispettivi - Bilancio di previsione".

In fase di prima applicazione, si ritiene opportuno destinare le seguenti risorse; modificando la D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012:

- alla programmazione 2013-14 Euro 8.000.000,00;
- alla programmazione 2014-15 Euro 4.000.000,00;
- alla programmazione 2015-16 Euro 3.000.000,00.

Tale ripartizione tiene conto del sistema di funzionamento del Fondo e dell'opportunità di mettere a disposizione maggiori risorse per la prima annualità, stante l'assenza di disponibilità finanziarie negli anni precedenti.

Per la programmazione 2013-14 è prevista a modifica della D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012, la seguente ripartizione delle risorse, con possibilità, in base alle istanze ricevute, di permeabilità tra le diverse Misure di intervento ed annualità, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle eventuali economie, in modo proporzionale tra le diverse misure per i progetti non finanziati;

- Euro 4.000.000,00 per la Misura 1
- Euro 2.000.000,00 per la Misura 2
- Euro 1.500.000,00 per la Misura 3
- Euro 500.000,00 per la Misura 4

Con atti dirigenziali si provvederà all'emanazione dei bandi, all'ammissione a finanziamento e conseguentemente alla redistribuzione delle risorse tra le varie Misure, sulla base delle domande pervenute.

Ogni Comune potrà presentare una sola domanda di finanziamento per Misura. E' possibile la riapertura dei bandi nella medesima annualità in caso di incompleto utilizzo delle risorse disponibili per la stessa misura.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale;

vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114";

vista la L.R. n. 31 del 28/11/2008 recante "Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese";

vista la L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i. recante "Testo unico in materia di artigianato";

vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

vista la circolare regionale n. 6837/SB0100 del 5/07/2013 recante "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni";

considerato che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio regionale;

sentite le Associazioni di categoria del comparto commercio;

unanime a voti resi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare la D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano;
- di approvare i criteri e le modalità, contenuti negli Allegati 1, 2, 3 e 4 facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la concessione dei finanziamenti relativi alle Misure sottoelencate:
 - Misura 1 - Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali (Allegato 1);
 - Misura 2 - Realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche (Allegato 2);
 - Misura 3 - Adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, da destinarsi ad attività di promozione e di servizio delle attività commerciali e delle manifestazioni fieristiche (Allegato 3);
 - Misura 4 - Acquisto di tensostrutture e tendostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche, a qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale, in spazi espositivi non permanenti (Allegato 4);
- di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi del settore “Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese” l’attuazione della presente deliberazione;
- di stabilire che la gestione amministrativa delle istanze sia effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte, mentre la gestione finanziaria (erogazione) sia affidata a Finpiemonte S.p.A. in analogia a quanto già attuato con le sezioni “Artigianato”, “Commercio” ed “Emergenze” e nel rispetto di quanto stabilito dalla citata Convenzione Quadro, con particolare riferimento all’art. 24, c. 3, recante “Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide” e all’art. 30 recante “Determinazione e versamento dei costi – corrispettivi – bilancio di previsione;
- di rinviare a successivo atto la definizione e la stipula dell’apposita convenzione a firma del Direttore della Direzione Attività Produttive, con Finpiemonte S.p.A., funzionale alla gestione finanziaria dei bandi;
- di destinare le risorse a disposizione sulla Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” in base alla seguente ripartizione, modificando la D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012:
 - alla programmazione 2013-14 Euro 8.000.000,00;
 - alla programmazione 2014-15 Euro 4.000.000,00;
 - alla programmazione 2015-16 Euro 3.000.000,00.
- di prevedere, a modifica della D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 per l’attuazione delle Misure sopra citate, una dotazione per la programmazione 2013-14, così definita:
 - Euro 4.000.000,00 per la Misura 1
 - Euro 2.000.000,00 per la Misura 2
 - Euro 1.500.000,00 per la Misura 3
 - Euro 500.000,00 per la Misura 4

- di autorizzare la permeabilità tra le diverse Misure di intervento ed annualità, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle eventuali economie in modo proporzionale tra le diverse misure per i progetti non finanziati;
- di autorizzare la riapertura dei bandi nella medesima annualità in caso di incompleto utilizzo delle risorse disponibili per la stessa misura;
- di prendere atto che interventi integrativi e complementari al presente provvedimento potranno essere finanziati con risorse di derivazione statale o regionale che si renderanno disponibili; previa adozione di relativo provvedimento deliberativo;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio regionale;

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dall'avvenuta piena conoscenza della stessa da parte dei destinatari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ALLEGATO 1

Programmazione 2013-14

Misura 1 - Riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad aree mercatali

- 1. Finalità**
- 2. Beneficiari**
- 3. Iniziative finanziabili**
- 4. Agevolazioni**
- 5. Ambiti prioritari**
- 6. Criteri di selezione delle domande e punteggio attribuibile**
- 7. Esclusioni, revoche e rinunce**
- 8. Vincoli**

1. FINALITA'

Gli interventi sono rivolti alla riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ai mercati così come definiti all'art. 3, comma 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000. Si tratta delle manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio.

Gli interventi sono inoltre rivolti alla sistemazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi all'esercizio dell'attività mercatale tramite l'assegnazione di posteggi da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, così come definiti all'art. 4, comma 1, lettere a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000.

Sono esclusi gli interventi sui posteggi singoli.

Gli obiettivi della presente misura sono:

- valorizzare i luoghi del commercio destinati ad attività mercatale, attraverso la riqualificazione urbanistica delle aree adibite a mercati;
- migliorare la qualità e la tipicità dei mercati mediante elementi di attrattività quali arredi, pannelli informativi, percorsi agevolati di accesso, etc.;
- sviluppare la competitività dei mercati rispetto alla grande distribuzione organizzata, assicurando complementarietà ed integrazione anche rispetto agli esercizi di vicinato;
- favorire l'adeguamento dei mercati, come sopra definiti, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, ai sensi della normativa vigente;
- favorire l'esigenza di adottare misure volte alla tutela dell'ambiente, anche in linea con le politiche comunitarie in materia ambientale.

2. BENEFICIARI

Destinatari della presente misura sono i Comuni piemontesi, così come definiti all'art. 7 della D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000.

3. INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente Misura le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

- sistemazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ai mercati, così come definiti all'articolo 3, c. 3, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000;
- sistemazione di spazi pubblici destinati o da destinarsi all'esercizio dell'attività mercatale tramite l'assegnazione di "gruppi di posteggi", così come definiti all'art. 4,

c. 1, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000, con esclusione dei posteggi singoli.

Tali iniziative possono riguardare mercati/gruppi di posteggi già esistenti o di nuova istituzione.

Sono esclusi gli interventi già finanziati con le precedenti programmazioni regionali, per i quali sono ancora attivi i vincoli di destinazione.

Non sono ammissibili a finanziamento gli spostamenti dei mercati/gruppi di posteggi.

Gli interventi finanziabili sono i seguenti:

- sistemazione delle pavimentazioni riguardanti le superfici che costituiscono "aree di vendita" del mercato, nonché le aree strettamente funzionali all'attività mercatale, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;
- impianto di illuminazione dell'area mercatale, purché sia di titolarità comunale e funzionale all'attività mercatale, con particolare riguardo alle opere finalizzate al risparmio energetico;
- infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque reflue del mercato e per quelle meteoriche;
- servizi igienici funzionali all'operatività del mercato solo nel caso di area destinata ad attività di vendita con periodicità annuale e cadenza settimanale;
- opere relative alla sicurezza dei mercati;
- opere di completamento (es: cestini porta-rifiuti, rastrelliere per biciclette, arredo urbano).

Saranno comunque ritenuti ammissibili solo gli interventi che l'Amministrazione regionale riterrà funzionali alla realizzazione del progetto complessivo.

Sono esclusi dalla presente misura gli interventi relativi ai cosiddetti "farmer market", di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Ai fini della presente programmazione, sono finanziabili le aree mercatali con almeno il 60% di posteggi dedicati agli operatori ambulanti.

4. AGEVOLAZIONI

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, la Regione Piemonte si avvale della Sezione denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, istituita con D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 ai sensi della L.R. n. 13 del 27/07/2011.

La gestione amministrativa delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte, mentre la gestione finanziaria viene affidata a Finpiemonte S.p.A.

Per gli interventi di cui al presente atto è previsto un finanziamento al 100% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile, così suddiviso:

- una quota a rimborso pari all'80% dell'importo ammesso e rideterminato a seguito del ribasso d'asta
- una quota a fondo perduto fino al 20% dell'importo eventualmente rideterminato a consuntivo.

L'erogazione delle quote avverrà nel seguente modo:

- la quota a rimborso verrà erogata in due tranches, la prima pari al 40% in seguito alla trasmissione agli uffici regionali del contratto d'appalto e del verbale di inizio lavori; la seconda pari al 40% in seguito alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori, pari almeno al 40% dell'importo contrattuale.

Le tranches a rimborso dovranno essere restituite entro il trenta di giugno di ogni anno secondo un piano di rientro di otto rate costanti per ciascuna tranche a partire dall'anno successivo all'erogazione delle medesime.

- la quota a saldo, a fondo perduto, verrà erogata ad avvenuta trasmissione della contabilità finale dei lavori e del provvedimento di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, nonché dell'avvenuto avvio del mercato.

Sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

- Euro 400.000,00 relativamente ad interventi in aree mercatali;
- Euro 100.000,00 relativamente ad interventi riguardanti "gruppi di posteggio".

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per ciascuna annualità, che per la programmazione 2013-14 ammonta ad Euro 4.000.000,00.

Nel caso in cui l'importo ammesso a finanziamento sia inferiore all'importo progettuale complessivo presentato dal Comune, quest'ultimo dovrà garantire la compartecipazione finanziaria per la parte eccedente il finanziamento ovvero presentare formale rinuncia al finanziamento regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

5. AMBITI PRIORITARI

Gli interventi da realizzarsi nei Comuni cosiddetti minori o deboli e cioè con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ed elencati all'Allegato 1 della D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000, sedi di un'offerta commerciale spesso non completa nella dotazione di base, beneficiano della Sezione del Fondo di cui sopra nella misura del 25% della disponibilità complessiva annuale.

Qualora tale quota del 25% non venisse utilizzata interamente, le risorse potranno essere destinate agli interventi dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Le domande saranno ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto, entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Sono previste due graduatorie, una per i Comuni polo, sub-polo ed intermedi ed una per i Comuni minori secondo la classificazione riportata all'Allegato 1 della D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 5 in base al grado di completezza ed esaustività della documentazione presentata, con particolare attenzione al contenuto della relazione programmatica dell'Amministrazione comunale che, sentite le associazioni di categoria del commercio, illustri e descriva nel dettaglio gli obiettivi del progetto in rapporto alla situazione territoriale ed economica, al fine di poter valutare la sostenibilità dell'intervento, anche in relazione alla capacità di attrazione degli operatori ambulanti e dei consumatori;
- punti da 0 a 5 in base alla rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica contenuti nella D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000 e nella D.G.R. n. 32-2642 del 2/04/2001 e s.m.i.;
- punti da 0 a 20 in base al grado di adeguatezza e completezza del progetto tecnico, in base alla chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali e della formulazione, suddivisa per tipologie di opere, del computo metrico estimativo;
- punti da 0 a 10 in base alla corrispondenza del progetto rispetto alla relazione programmatica.

La valutazione delle istanze e l'ammissione a finanziamento sarà effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte, in base alla chiarezza ed esaustività della relazione programmatica, degli elaborati progettuali e della formulazione, suddivisa per tipologie di opere, del computo metrico estimativo.

7. ESCLUSIONI, REVOCHE E RINUNCE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- mancato invio della documentazione di cui al punto 9 del presente atto;
- presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione dei documenti, nonché di quello stabilito per l'ultimazione del progetto, salvo giustificati motivi non imputabili all'amministrazione comunale;
- b) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza la preventiva autorizzazione;
- c) concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
- d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;

I termini prorogati dall'Amministrazione regionale si intendono perentori.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con la restituzione dei benefici eventualmente fruiti, maggiorati degli interessi legali.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento.

8. VINCOLI

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli interventi oggetto del presente provvedimento alla destinazione d'uso ammessa a beneficio, per almeno cinque anni dalla data di fruizione del saldo dell'agevolazione, pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

Il concetto di destinazione d'uso è da intendersi non nell'accezione urbanistica, bensì in relazione all'investimento finanziato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

Sono previsti controlli:

- *documentali*: su atti amministrativi e contabili e su documentazione varia prodotta dai beneficiari per l'illustrazione del progetto;
- *in situ*: sopralluoghi da effettuarsi presso la sede dell'intervento finanziato, per la verifica dell'attuazione puntuale del progetto e del mantenimento dei vincoli previsti dal bando.

Il campione viene estratto successivamente all'ammissione a finanziamento.

I controlli *in situ* vengono effettuati nella misura del 10% degli ammessi di ciascuna graduatoria entro la chiusura del procedimento di liquidazione.

I controlli *in situ* ex post sono effettuati annualmente sul campione del 5% dei beneficiari di ciascuna graduatoria.

Resta facoltà dell'ufficio effettuare controlli in ogni fase progettuale, nel caso di riscontro di situazioni critiche.

ALLEGATO 2

Programmazione 2013-14

Misura 2 – Realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche

- 1. Finalità**
- 2. Beneficiari**
- 3. Iniziative finanziabili**
- 4. Agevolazioni**
- 5. Ambiti prioritari**
- 6. Criteri di selezione delle domande e punteggio attribuibile**
- 7. Esclusioni, revoche e rinunce**
- 8. Vincoli**

1.FINALITA'

Gli interventi sono rivolti alla realizzazione o recupero di strutture permanenti aperte a protezione di spazi pubblici destinati o da destinarsi ad entrambe le seguenti attività:

- mercati così come definiti all'art. 3, comma 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000 o "gruppi di posteggi", così come definiti all'art. 4, c. 1, lett. a) dell'Allegato A alla D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000, con esclusione dei posteggi singoli;
- manifestazioni fieristiche a qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale, come definita agli artt. 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012 e presenti nel calendario fieristico regionale.

Gli obiettivi della presente misura sono:

- valorizzare i luoghi del commercio destinati ad attività mercatale e fieristica, attraverso la riqualificazione urbanistica di spazi pubblici;
- fornire ai Comuni la possibilità di realizzare o recuperare spazi destinati o da destinarsi a mercati e a manifestazioni fieristiche, come sopra definiti, al fine di assicurare una migliore fruibilità degli spazi anche in condizioni climatiche disagiate.

2. BENEFICIARI

Destinatari della presente misura sono i Comuni piemontesi, classificati esclusivamente come territori montani così come riportato alla Sezione II delle classificazioni territoriali individuate per il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

3. INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente atto le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

- realizzazione di nuove strutture
 - recupero ovvero ripristino di strutture esistenti
- a copertura di spazi pubblici destinati o da destinarsi a mercati e manifestazioni fieristiche.

Gli interventi finanziabili sono i seguenti:

- realizzazione di strutture permanenti aperte almeno sul 50% del perimetro;
- manutenzione/risanamento conservativo di strutture permanenti aperte almeno sul 50% del perimetro (ripristini o sostituzioni di parti danneggiate o ammalorate), mantenendo le stesse caratteristiche della struttura esistente;
- impianto di illuminazione dell'area mercatale/fieristica con particolare riguardo alle opere finalizzate al risparmio energetico;

- sistemazione delle pavimentazioni riguardanti le superfici che costituiscono “aree di vendita” del mercato, nonché le aree strettamente funzionali all’attività mercatale/fieristica, con particolare riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche;
- impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione per gli operatori del mercato e della manifestazione fieristica;
- infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque reflue e per quelle meteoriche;
- servizi igienici per gli operatori del mercato, gli espositori ed il pubblico;
- opere relative alla sicurezza;
- opere di completamento (es: cestini porta-rifiuti, dissuasori per volatili, rastrelliere per biciclette, arredo urbano).

Saranno comunque ritenuti ammissibili solo gli interventi che l’Amministrazione regionale riterrà funzionali alla realizzazione del progetto complessivo.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi di demolizione parziale o totale di tettoie esistenti, così come opere di bonifica ambientale.

Non sono ammissibili a finanziamento gli spostamenti dei mercati/gruppi di posteggio e delle manifestazioni fieristiche.

Sono esclusi dalla presente misura gli interventi relativi ai cosiddetti “farmer market”, di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Ai fini della presente programmazione, sono finanziabili le aree mercatali con almeno il 60% di posteggi dedicati agli operatori ambulanti.

4. AGEVOLAZIONI

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, la Regione Piemonte si avvale della Sezione denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio” nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, istituita con D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 ai sensi della L.R. n. 13 del 27/07/2011.

La gestione amministrativa delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte, mentre la gestione finanziaria viene affidata a Finpiemonte S.p.A.

Per gli interventi di cui al presente atto è previsto un finanziamento al 100% dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile, così suddiviso:

- una quota a rimborso pari all’80% dell’importo ammesso e rideterminato a seguito del ribasso d’asta
- una quota a fondo perduto fino al 20% dell’importo eventualmente rideterminato a consuntivo.

L’erogazione delle quote avverrà nel seguente modo:

- la quota a rimborso verrà erogata in due tranches, la prima pari al 40% in seguito alla trasmissione agli uffici regionali del contratto d’appalto e del verbale di inizio lavori; la seconda pari al 40% in seguito alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori, pari almeno al 40% dell’importo contrattuale.

Le tranche a rimborso dovranno essere restituite entro il trenta di giugno di ogni anno secondo un piano di rientro di otto rate costanti per ciascuna tranche a partire dall'anno successivo all'erogazione delle medesime.

- la quota a saldo, a fondo perduto, verrà erogata ad avvenuta trasmissione della contabilità finale dei lavori e del provvedimento di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, nonché dell'avvenuto avvio del mercato.

Sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile pari a:

- Euro 400.000,00 per nuove realizzazioni
- Euro 200.000,00 per i ripristini/recuperi

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per ciascuna annualità, che per la programmazione 2013-14 ammonta ad Euro 2.000.000,00.

Nel caso in cui l'importo ammesso a finanziamento sia inferiore all'importo progettuale complessivo presentato dal Comune, quest'ultimo dovrà garantire la compartecipazione finanziaria per la parte eccedente il finanziamento ovvero presentare formale rinuncia al finanziamento regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

5. AMBITI PRIORITARI

Gli interventi da realizzarsi nei Comuni piemontesi montani di cui alla Sezione II delle classificazioni territoriali individuate per il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e che siano minori, cioè con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti ed elencati all'Allegato 1 della D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000, beneficiano della Sezione del Fondo di cui sopra nella misura del 50% della disponibilità complessiva annuale.

Qualora tale quota del 50% non venisse utilizzata interamente, le risorse potranno essere destinate agli interventi dei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

Sono considerate prioritarie le nuove realizzazioni.

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Le domande saranno ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto, entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Sono previste due graduatorie, una per i Comuni minori montani ed una per i Comuni montani con popolazione superiori ai 3.000 abitanti.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 5 in base al grado di completezza ed esaustività della documentazione presentata, con particolare attenzione al contenuto della relazione programmatica dell'Amministrazione comunale che, sentite le associazioni di categoria del

commercio, illustri e descriva nel dettaglio gli obiettivi del progetto in rapporto alla situazione territoriale ed economica, al fine di poter valutare la sostenibilità dell'intervento, anche in relazione alla capacità di attrazione degli operatori ambulanti/espositori e dei consumatori;

- punti da 0 a 5 in base alla rispondenza dell'iniziativa agli indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica contenuti nella D.C.R. n. 626-3799 dell'1/03/2000 e nella D.G.R. n. 32-2642 del 2/04/2001 e s.m.i.;
- punti da 0 a 20 in base al grado di adeguatezza e completezza del progetto tecnico, in base alla chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali e della formulazione, suddivisa per tipologie di opere, del computo metrico estimativo;
- punti da 0 a 10 in base alla corrispondenza del progetto rispetto alla relazione programmatica;
- punti 0,5 per manifestazioni fieristiche con qualifica locale; punti 1 per manifestazioni fieristiche con qualifica regionale; punti 2 per manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale; punti 3 per manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale.

In caso di presenza di più manifestazioni fieristiche si attribuirà un solo punteggio relativo alla manifestazione con qualifica maggiore.

La valutazione delle istanze e l'ammissione a finanziamento sarà effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte.

7. ESCLUSIONI, REVOCHE E RINUNCE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- mancato invio della documentazione di cui al punto 9 del presente atto;
- presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione dei documenti, nonché di quello stabilito per l'ultimazione del progetto, salvo giustificati motivi non imputabili all'amministrazione comunale;
- b) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza la preventiva autorizzazione;
- c) concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
- d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;

I termini prorogati dall'Amministrazione regionale si intendono perentori.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con la restituzione dei benefici eventualmente fruiti, maggiorati degli interessi legali.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento.

8. VINCOLI

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli interventi oggetto del presente provvedimento alla destinazione d'uso ammessa a beneficio, per almeno cinque anni dalla data di fruizione del saldo dell'agevolazione, pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

Il concetto di destinazione d'uso è da intendersi non nell'accezione urbanistica, bensì in relazione all'investimento finanziato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

Sono previsti controlli:

- *documentali*: su atti amministrativi e contabili e su documentazione varia prodotta dai beneficiari per l'illustrazione del progetto;
- *in situ*: sopralluoghi da effettuarsi presso la sede dell'intervento finanziato, per la verifica dell'attuazione puntuale del progetto e del mantenimento dei vincoli previsti dal bando.

Il campione viene estratto successivamente all'ammissione a finanziamento.

I controlli *in situ* vengono effettuati nella misura del 10% degli ammessi di ciascuna graduatoria entro la chiusura del procedimento di liquidazione.

I controlli *in situ* ex post sono effettuati annualmente sul campione del 5% dei beneficiari di ciascuna graduatoria.

Resta facoltà dell'ufficio effettuare controlli in ogni fase progettuale, nel caso di riscontro di situazioni critiche.

ALLEGATO 3

Programmazione 2013-14

Misura 3 – Adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, da destinarsi ad attività di promozione e di servizio delle attività commerciali e delle manifestazioni fieristiche

- 1. Finalità**
- 2. Beneficiari**
- 3. Iniziative finanziabili**
- 4. Agevolazioni**
- 5. Criteri di selezione delle domande e punteggio attribuibile**
- 6. Esclusioni, revoche e rinunce**
- 7. Vincoli**

1. FINALITA'

Gli interventi sono rivolti all'adeguamento di locali di proprietà comunale, non sedi di attività amministrative, da destinarsi ad attività di promozione e di servizio delle attività commerciali e delle manifestazioni fieristiche.

Tali spazi dovranno essere collocati strategicamente rispetto alle attività commerciali dell'addensamento commerciale di riferimento, come definito all'art. 12, comma 2, lettera a) della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i. Sono esclusi gli interventi sugli spazi situati all'interno dei centri commerciali, come definiti all'art. 6 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.

Gli obiettivi della presente Misura sono:

- promuovere servizi commerciali, paracommerciali ed espositivi;
- fornire ai Comuni la possibilità di adeguare o recuperare locali da destinarsi a servizi per il comparto del commercio e delle fiere.

2.BENEFICIARI

Destinatari della presente Misura sono i Comuni piemontesi.

3. INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente programmazione le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

- a) la ristrutturazione e l'adeguamento di locali di proprietà comunale da destinarsi ad attività di centro servizi per informazioni commerciali e del territorio. Tali locali dovranno essere situati al piano terra;
- b) sistemazione di aree esterne ai locali, strettamente funzionali all'accessibilità agli stessi, nella misura non superiore al 15% della spesa complessiva ammessa di cui alla lettera a).

Gli interventi finanziabili sono i seguenti:

- opere edili con esclusione dei tetti;
- impianti idrici, elettrici e termici;
- servizi igienici funzionali all'operatività della struttura;
- opere di finitura (pavimenti e rivestimenti, tinteggiatura, rifacimento infissi, porte, etc.);
- vetrine elettroniche;
- sistemazione di pavimentazioni esterne (marciapiedi e parcheggi di pertinenza);
- opere di completamento (es. cestini porta-rifiuti, rastrelliere per biciclette, arredo urbano, totem, illuminazione dedicata).

Saranno comunque ritenuti ammissibili solo gli interventi che l'Amministrazione regionale riterrà funzionali alla realizzazione del progetto complessivo.

4. AGEVOLAZIONI

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento, la Regione Piemonte si avvale della Sezione denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, istituita con D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 ai sensi della L.R. n. 13 del 27/07/2011.

La gestione amministrativa delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte, mentre la gestione finanziaria viene affidata a Finpiemonte S.p.A.

Per gli interventi di cui al presente atto è previsto un finanziamento al 100% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile, così suddiviso:

- una quota a rimborso pari all'80% dell'importo ammesso e rideterminato a seguito del ribasso d'asta
- una quota a fondo perduto fino al 20% dell'importo eventualmente rideterminato a consuntivo.

L'erogazione delle quote avverrà nel seguente modo:

- la quota a rimborso verrà erogata in due tranches, la prima pari al 40% in seguito alla trasmissione agli uffici regionali del contratto d'appalto e del verbale di inizio lavori; la seconda pari al 40% in seguito alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori, pari almeno al 40% dell'importo contrattuale.

Le tranches a rimborso dovranno essere restituite entro il trenta di giugno di ogni anno secondo un piano di rientro di otto rate costanti per ciascuna tranche a partire dall'anno successivo all'erogazione delle medesime.

- la quota a saldo, a fondo perduto, verrà erogata ad avvenuta trasmissione della contabilità finale dei lavori e del provvedimento di approvazione del collaudo tecnico-amministrativo, nonché dell'avvenuto avvio delle attività previste nella relazione.

E' previsto un limite massimo di spesa ammissibile pari a Euro 300.000,00.

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per ciascuna annualità, che per la programmazione 2013-14 ammonta ad Euro 1.500.000,00.

Nel caso in cui l'importo ammesso a finanziamento sia inferiore all'importo progettuale complessivo presentato dal Comune, quest'ultimo dovrà garantire la compartecipazione finanziaria per la parte eccedente il finanziamento ovvero presentare formale rinuncia al finanziamento regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Le domande saranno ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto entro centoventi giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 10 in base al grado di completezza ed esaustività della documentazione presentata, con particolare attenzione al contenuto della relazione dell'Amministrazione comunale che, sentite le associazioni di categoria del commercio, illustri e descriva le finalità dell'iniziativa in rapporto alla situazione territoriale ed economica; nel dettaglio la relazione dovrà indicare i servizi e le attività che si prevede di realizzare per la promozione del comparto commercio e fiere;
- punti da 0 a 20 in base al grado di adeguatezza e completezza del progetto tecnico, in base alla chiarezza ed esaustività degli elaborati progettuali e della formulazione, suddivisa per tipologie di opere, del computo metrico estimativo.

La valutazione delle istanze e l'ammissione a finanziamento sarà effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte.

6. ESCLUSIONI, REVOCHE E RINUNCE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- mancato invio della documentazione di cui al punto 9 del presente atto;
- presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione dei documenti, nonché di quello stabilito per l'ultimazione del progetto, salvo giustificati motivi non imputabili all'amministrazione comunale;
- b) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza la preventiva autorizzazione;
- c) concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
- d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;

I termini prorogati dall'Amministrazione regionale si intendono perentori.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con la restituzione dei benefici eventualmente fruiti, maggiorati degli interessi legali.

La Regione può eseguire ispezioni atte ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto di investimento.

7. VINCOLI

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli interventi oggetto del presente provvedimento alla destinazione d'uso ammessa a beneficio, per almeno cinque anni dalla

data di fruizione del saldo dell'agevolazione, pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

Il concetto di destinazione d'uso è da intendersi non nell'accezione urbanistica, bensì in relazione all'investimento finanziato.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

Sono previsti controlli:

- *documentali*: su atti amministrativi e contabili e su documentazione varia prodotta dai beneficiari per l'illustrazione del progetto;
- *in situ*: sopralluoghi da effettuarsi presso la sede dell'intervento finanziato, per la verifica dell'attuazione puntuale del progetto e del mantenimento dei vincoli previsti dal bando.

Il campione viene estratto successivamente all'ammissione a finanziamento.

I controlli *in situ* vengono effettuati nella misura del 10% degli ammessi di ciascuna graduatoria entro la chiusura del procedimento di liquidazione.

I controlli *in situ* ex post sono effettuati annualmente sul campione del 5% dei beneficiari di ciascuna graduatoria.

Resta facoltà dell'ufficio effettuare controlli in ogni fase progettuale, nel caso di riscontro di situazioni critiche.

ALLEGATO 4

Programmazione 2013-14

Misura 4 – Acquisto di tensostrutture e tendostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche, a qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale, in spazi espositivi non permanenti

- 1. Finalità**
- 2. Beneficiari**
- 3. Iniziative finanziabili**
- 4. Agevolazioni**
- 5. Criteri di selezione delle domande e punteggio attribuibile**
- 6. Esclusioni, revoche e rinunce**
- 7. Vincoli**

1. FINALITA'

Gli interventi sono rivolti all'acquisto di tensostrutture e tendostrutture finalizzate ad ospitare manifestazioni fieristiche, a qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale, come definita agli artt. 2, 3, 4 e 5 della D.G.R. n. 15-3993 dell'11/06/2012 e presenti nel calendario fieristico regionale, in spazi espositivi non permanenti.

Gli obiettivi della presente Misura sono:

- fornire ai Comuni la possibilità di acquistare tensostrutture e tendostrutture da utilizzare per manifestazioni fieristiche, anche nell'ottica di un utilizzo condiviso con i Comuni limitrofi;
- promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive, al fine di concorrere all'ampliamento del settore fieristico.

2.BENEFICIARI

Destinatari della presente Misura sono i Comuni piemontesi e le loro Unioni, nel rispetto della L.R. n. 11 del 28/09/2012 e s.m.i.

3. INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente Misura:

- l'acquisto di tensostrutture. Per tensostruttura si intende una struttura i cui elementi siano in trazione. Sono composte da cavi e tiranti che sorreggono una copertura in vari materiali, di solito tela;
- l'acquisto di tendostrutture. Per tendostruttura si intende uno scheletro portante indipendente e una copertura e tamponamento con un telo;
- l'acquisto della pavimentazione necessaria alla funzionalità della tensostruttura o tendostruttura;
- l'acquisto di accessori indispensabili alla funzionalità della tensostruttura o tendostruttura;
- l'impianto elettrico per l'illuminazione interna e i terminali di servizio;
- I.V.A. sulle sopra elencate voci, secondo le rispettive aliquote correnti.

I materiali forniti e allestiti dovranno essere accompagnati da certificazione a norma di legge, dichiarazione di conformità, calcoli statici di resistenza e dovranno essere installati a regola d'arte per garantirne la sicurezza totale.

4. AGEVOLAZIONI

Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Misura, la Regione Piemonte si avvale della Sezione denominata "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, istituita con D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 ai sensi della L.R. n. 13 del 27/07/2011.

La gestione amministrativa delle istanze sarà effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte, mentre la gestione finanziaria viene affidata a Finpiemonte S.p.A.

Per gli interventi di cui alla presente programmazione è previsto un finanziamento al 100% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile, così suddiviso:

- una quota a rimborso pari all'80% dell'importo ammesso
- una quota a fondo perduto fino al 20% dell'importo eventualmente rideterminato a consuntivo.

L'erogazione delle quote avverrà nel seguente modo:

- la quota a rimborso verrà erogata su presentazione dell'atto amministrativo di affidamento della fornitura e copia conforme all'originale del contratto firmato dalle parti.

Tale quota dovrà essere restituita entro il trenta giugno di ogni anno, secondo un piano di rientro di otto rate costanti, a partire dall'anno successivo all'erogazione della medesima.

- la quota a fondo perduto verrà erogata su presentazione del consuntivo.

E' previsto un limite massimo di spesa ammissibile pari a:

- Euro 100.000,00.

I soggetti beneficiari hanno diritto ai finanziamenti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per ciascuna annualità, che per la programmazione 2013-14 ammonta ad Euro 500.000,00.

Nel caso in cui l'importo ammesso a finanziamento sia inferiore all'importo progettuale complessivo presentato dal Comune, quest'ultimo dovrà garantire la compartecipazione finanziaria per la parte eccedente il finanziamento ovvero presentare formale rinuncia al finanziamento regionale, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

5. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

Le domande saranno ammesse a finanziamento nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l'ordine decrescente di punteggio ottenuto, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Ai fini della formulazione della graduatoria, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

- punti da 0 a 5 in base al grado di completezza ed esaustività della documentazione presentata, con particolare attenzione al contenuto della relazione dell'Amministrazione comunale che, sentite le associazioni di categoria del commercio, illustri le motivazioni dell'acquisto e le ricadute positive che potrà avere nell'ambito delle manifestazioni fieristiche;
- punti da 0 a 10 in base al numero ed alla durata delle manifestazioni fieristiche per le quali viene utilizzato il bene acquisito grazie al finanziamento regionale.

La valutazione delle istanze e l'ammissione a finanziamento sarà effettuata dal Settore Valorizzazione e Sostegno del Commercio Piemontese della Regione Piemonte.

6. ESCLUSIONI, REVOCHE E RINUNCE

L'esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:

- mancato invio della documentazione di cui al punto 7;
- presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dal presente bando.

La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione dei documenti, nonché di quello stabilito per l'ultimazione del progetto, salvo giustificati motivi non imputabili all'amministrazione comunale;
- b) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza la preventiva autorizzazione;
- c) concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
- d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda.

La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.

Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con la restituzione dei benefici eventualmente fruiti, maggiorati degli interessi legali.

La Regione può eseguire ispezioni e controlli atti ad accertare l'effettivo utilizzo e mantenimento del bene acquisito.

7. VINCOLI

I Comuni devono vincolare i beni degli interventi oggetto del presente provvedimento alla destinazione d'uso ammessa a beneficio, per almeno cinque anni dalla data di fruizione dell'agevolazione, pena la revoca parziale o totale del finanziamento.

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.